

**CONTRATTO  
PER LA FORNITURA DI  
SOFTWARE E SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA  
INFORMATICO AREAS EDF/OLIAMM EDF E LA  
PIATTAFORMA SANI.A.R.P. DELLA REGIONE CAMPANIA**

---

**SO.RE.SA S.P.A.**

~

**ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.**

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE  
DEL SISTEMA INFORMATICO AREAS EDF/OLIAMM EDF E LA PIATTAFORMA  
SANI.A.R.P. DELLA REGIONE CAMPANIA**

---

**CONTRATTO**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **23** del mese di **Giugno**, presso la sede della So.Re.Sa SpA di Napoli, Centro Direzionale, Isola F9

**SO.RE.SA. S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente **Soresa**) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola F9, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, dott. Gianluca Postiglione, nato a Salerno il 08/06/1968, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 06 luglio 2016

**E**

**ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.**, con sede legale in Roma alla via San Martino della Battaglia n. 56, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero REA 531128, C.F. 00967720285, P.Iva 05724831002, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Dario Buttitta nato a Palermo il 29/06/1962, giusta procura speciale per Notar dott. Alberto Vladimiro Capasso di Roma del 23/12/2016, Racc. 38.487, Rep. 94.514 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**" o "**Impresa**");

**PREMESSO che**

con Determinazione n. 115 del 31/05/2017 la So.Re.Sa. Spa ha disposto l'affidamento della fornitura di software e servizi per l'integrazione del sistema informatico Areas EDF/Oliamm EDF e la piattaforma SANI.A.R.P. della Regione Campania, così come specificato nell'allegato tecnico alla proposta economica Rif. 1258/A3/2017/ADG/VZ del 13 marzo 2017.

la Ditta affidataria della fornitura e del servizio è la Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per il periodo di dodici mesi, per l'importo complessivo di euro 39.500,00 oltre Iva, di cui alla allegata "**Proposta Economica e Allegato Tecnico**" che forma parte integrante del presente contratto.

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

## **Articolo 1 - Oggetto del contratto**

So.Re.Sa. affida al **Fornitore**, che accetta senza riserva alcuna, la “fornitura di software e servizi per l’integrazione del sistema informatico Areas EDF/Oliamm EDF e la piattaforma SANI.A.R.P. della Regione Campania”, che dovrà essere assicurato così come specificato nell’Allegato Tecnico, ivi compreso il servizio di assistenza telefonica e di manutenzione;

## **Articolo 2 - Norme regolatrici della fornitura**

La fornitura e il servizio viene affidata ed accettata sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:

- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- della proposta economica presentata dal fornitore, che si allega a questo atto

## **Articolo 3 - Durata e ammontare della fornitura**

**La durata della fornitura e del servizio è di 12 mesi.** L’importo contrattuale, come dall’offerta presentata dal Fornitore ammonta **Euro 39.500,00** (Euro trentanovemilacinquecento/00 centesimi) al netto dell’I.V.A.

## **Articolo 4 - Modalità di pagamento**

Il Fornitore emetterà, al completamento delle attività di installazione previste ,fattura, intestata a So.Re.Sa. Spa, che provvederà al pagamento, da corrispondere entro i termini previsti dalla normativa vigente.

## **Articolo 5 - Certificato di verifica di conformità**

Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Direttore dell’esecuzione, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione del servizio.

Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

## Articolo 6 – Penali e Livelli di Servizio

Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o delle condizioni e/o dei termini e/o delle modalità e/o delle specifiche tecniche specificati di seguito, So.Re.Sa. potrà applicare al fornitore le penali di seguito indicate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

### Livelli Di Servizio

Dovranno essere rispettati i seguenti livelli minimi di servizio:

Rilascio dell'integrazione AREAS EDF/OLIAMM EDF e SaNI A.R.P.		
Rif.	Indicatori	Livelli di servizio
A0	Consegna/installazione del software di integrazione presso le 11 sedi indicate come luogo di esecuzione della fornitura nell'Allegato Tecnico (rif. 1258/A3/2017ADG/VZ par. 5.1 Allegato Tecnico)	La consegna e installazione avrà luogo entro 30 gg dalla data dell'ordine effettivo.
Assistenza Telefonica		
Rif.	Indicatori	Livelli di servizio
A1	Tempestività di risposta alle richieste di assistenza	- Presa in carico della richiesta entro 6 ore lavorative nel 90% dei casi
A2		- Chiusura della richiesta entro 24 ore lavorative nel 90% dei casi
Manutenzione correttiva		
Rif.	Indicatori	Livelli di servizio
M1	Tempestività di risoluzione anomalie bloccanti	- Presa in carico della richiesta entro 2 ore lavorative nel 99% dei casi
M2		- Chiusura della richiesta entro 8 ore lavorative nel 95% dei casi

*Le percentuali indicate, ove applicabile, verranno determinate sul totale degli interventi richiesti con periodi di osservazione consecutivi della durata di 3 mesi solari a decorrere dalla data di avvio dei servizi.*

### Penali

- **A0:** € 200,00= per ogni giorno di ritardo.
- **A1:** € 50,00= per ogni punto, o frazione di punto, percentuale al di sotto del valore di soglia minima
- **A2:** € 50,00= per ogni punto, o frazione di punto, percentuale al di sotto del valore di soglia minima
- **M1:** € 100,00= per ogni punto, o frazione di punto, percentuale al di sotto del valore di soglia minima
- **M2:** € 100,00= per ogni punto, o frazione di punto, percentuale al di sotto del valore di soglia minima

## Articolo 7 – Risoluzione

1. So.Re.Sa. potrà risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
  - a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
  - b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
  - c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla So.Re.Sa. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente, il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la stipula del Contratto;
  - b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, servizi che non abbiano i requisiti stabiliti dalle normative vigenti nonché dell'allegato tecnico;
  - c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti;
  - d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
4. La So.Re.Sa., in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
  - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
5. So.Re.Sa. procede alla risoluzione del Contratto al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:
- a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite da So.Re.Sa.; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
- c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, So.Re.Sa. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Contratto, So.Re.Sa. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di So.Re.Sa. S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

## **Articolo 8 – Recesso**

La So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di un mese e in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa,
- b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di So.Re.Sa. delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

La So.Re.Sa. S.p.A. potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma 1, del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la So.Re.Sa. prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di So.Re.Sa..

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

## **Articolo 9 - Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro**

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.L.gs. n. 50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si

**Pag. 6 a 11**

impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

## **Articolo 10– Riservatezza**

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la So.Re.Sa. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla So.Re.Sa. S.p.A..

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

## Articolo 11 - Responsabili del Contratto

La So.Re.Sa. nomina Direttore dell'esecuzione del contratto il **dott. Alberto Genovese**, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa indica quale responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell'esecuzione di cui sopra la **dott.ssa Francesca Rigosi**.

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail/PEC al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:  
[engineering.spa.comunicazioni.sanita@legalmail.it](mailto:engineering.spa.comunicazioni.sanita@legalmail.it)

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuata che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

## Articolo 12 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1 del Codice.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Non è ammesso il subappalto.

## Articolo 13 - Spese di registrazione

Il presente Contratto, redatto in duplice esemplare è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, parte I, del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come disposto dalla Risoluzione n.86/E del 13.02.2002 dell'Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normale e Contenzioso – ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del DPR 26/04/86 n. 131- Tariffe- parte seconda.

Le spese di bollo sono a carico di ciascun ente, ognuno per la copia di propria competenza. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

## **Articolo 14 - Rinvio alla normativa vigente**

A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente testo contrattuale si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti la materia.

## **Articolo 15- Trattamento dei dati personali**

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.

## **Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136

## **Articolo 17- Obblighi a carico dell'Impresa**

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

- ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

- riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
- comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

## **Articolo 18 - Dichiarazioni rese dall'Impresa**

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

- L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
- L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
- L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.



## Articolo 19 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia dipendente dal presente contratto, le parti eleggono domicilio in Napoli e riconoscono l'esclusiva competenza del Foro di Napoli.

Letto, approvato e sottoscritto

Firma per accettazione

**ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA**

Il Procuratore Speciale  
Dott. Dario Buttitta  
F.to digitalmente

**SO.RE.SA. SPA**

Direttore Generale  
dott. Gianluca Postiglione  
F.to digitalmente

**Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.**


*Per espressa approvazione*

**ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA**

Il Procuratore Speciale  
Dott. Dario Buttitta  
F.to digitalmente

Allegati

- Proposta Economica



**FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER  
L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO  
AREAS EDF/OLIAMM EDF E LA PIATTAFORMA  
SANI.A.R.P. DELLA REGIONE CAMPANIA**

**Proposta Economica**

**Prot. 1258/A2/2017/ADG/GF del 13 marzo 2017**

**Confidenziale**

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Esse sono fornite in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini diversi dalla valutazione della proposta di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. da parte del cliente, né comunicate a terzi, o riprodotte senza il consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

## Indice

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>4</b>
<b>2. OGGETTO DELLA FORNITURA</b> .....	<b>4</b>
2.1. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE .....	5
<b>3. DECORRENZA DEL CONTRATTO E DURATA</b> .....	<b>5</b>
<b>4. PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO</b> .....	<b>5</b>
4.1. PREZZO.....	5
4.2. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO .....	6

## Obbligo di riservatezza

Le informazioni contenute nel presente documento devono ritenersi strettamente confidenziali e Soresa S.p.A. è tenuta, pertanto:

- a non utilizzarle per finalità diverse dalla valutazione della proposta;
- a non divulgarle e a fare in modo che non vengano divulgate direttamente o indirettamente a soggetti diversi dal proprio personale direttamente coinvolto nella valutazione della stessa;
- a non copiarle, riprodurle, duplicarle, senza il preventivo consenso scritto di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

## Contatto in Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.

Per qualsiasi esigenza relativa agli aspetti economici di questa proposta, vogliate contattare:

### Referente Commerciale:

Giovanni Filogamo  
Tel. 081 6103613  
Mob. 335 7032207  
E-Mail: [giovanni.filogamo@eng.it](mailto:giovanni.filogamo@eng.it)

Per qualsiasi esigenza relativa agli aspetti tecnici di questa proposta, vogliate contattare:

### Referente Tecnico

Antonio Porcelli  
Tel. 081 6103111  
Mob. 347.2653099  
E-Mail: [antonio.porcelli@eng.it](mailto:antonio.porcelli@eng.it)

## 1. PREMESSA

Questo documento costituisce la parte economica della proposta di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. prot. 1258/A1/2017/ADG/GF del 13 marzo 2017, per la fornitura di software e servizi per l'integrazione del sistema informatico AREAS EDF/OLIAMM EDF e la piattaforma SANI.A.R.P. della Regione Campania.

Costituisce parte integrante della documentazione contrattuale unitamente ai seguenti documenti:

- Condizioni Generali di Vendita
- Allegato Tecnico (prot. 1258/A3/2017/ADG/GF del 13 marzo 2017);
- Lettera d'accompagnamento (prot. 1258/A1/2017/ADG/GF del 13 marzo 2017);
- Informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii "Codice in materia di protezione dei dati personali"

## 2. OGGETTO DELLA FORNITURA

La presente offerta riguarda i servizi d'implementazione del software applicativo AREAS EDF/OLIAMM EDF di Engineering, in esercizio presso le seguenti strutture del SSR (tra parentesi è riportato la piattaforma applicativa in esercizio sulla quale sarà svolto l'intervento),

- 1) AOU "Federico II" - (OLIAMM)
- 2) AO "Dei Colli" - (AREAS)
- 3) INT "Fondazione Sen. G.Pascale" - (OLIAMM)
- 4) AORN "A.Cardarelli" - (OLIAMM)
- 5) ASL Avellino - (AREAS)
- 6) ASL Benevento - (OLIAMM)
- 7) AORN "Santobono" - (OLIAMM)
- 8) AOU "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" - (AREAS)
- 9) ASL Salerno - (AREAS)
- 10) ASL Napoli 3 Sud - (OLIAMM)
- 11) AO "Sant'Anna e San Sebastiano" - (AREAS)

per la realizzazione dell'integrazione con la piattaforma SANI.A.R.P. della Regione Campania.

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. fornisce quindi al Cliente, alle condizioni indicate nei successivi articoli nonché nelle Condizioni Generali di Vendita, ben note allo stesso e di cui dichiara di averne ricevuto copia, i Prodotti e Servizi nel seguito indicati.

Il dettaglio delle attività contenute nella presente offerta è riportato nell'Allegato Tecnico (prot. 1258/A3/2017/ADG/GF del 13 marzo 2017), che ne costituisce parte integrante.

## 2.1. SOFTWARE E SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE

Di seguito si riportano in dettaglio il software ed i servizi oggetti della presente proposta

Descrizione	U.M.	Q.tà
Project Management	gg/uomo	A corpo
Modulo d'integrazione AREAS EDF/OLIAMM EDF – SANI.A.R.P. (unico sviluppo comune a tutti i Clienti)	gg/uomo	A corpo
Installazione, configurazione e test (n.1 giorno per ciascun Cliente presso cui è in esercizio la piattaforma AREAS o OLIAMM)	gg/uomo	11
Servizio di Assistenza telefonica e Manutenzione a decorrere dalla data d'installazione	mesi	12

Il Fornitore (Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.), con la presente dichiara di possedere la proprietà industriale dei software applicativi AREAS EDF e OLIAMM EDF, quali moduli appartenenti alle rispettive piattaforme AREAS e OLIAMM, anch'esse coperte dalla medesima proprietà industriale e per le quali svolge in esclusiva, nei confronti dei propri Clienti, il regolare servizio di manutenzione, di aggiornamento ed assistenza tecnica attraverso strutture proprie dislocate sul territorio nazionale.

## 3. DECORRENZA DEL CONTRATTO E DURATA

Il presente contratto decorre dall'ordine ed ha una durata di n. 12 mesi.

La consegna/installazione del software di gestione dell'integrazione avrà luogo entro 30 giorni dalla data dell'ordine definitivo.

## 4. PREZZO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

### 4.1. PREZZO

Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore, per il software ed i servizi erogati e dettagliati al § 2 del presente Contratto, l'importo complessivo di euro **39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00)** IVA esclusa, come di seguito determinato:

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo IVA esclusa
Project Management	gg/uomo	A corpo	€ 7.500,00
Modulo d'integrazione AREAS EDF/OLIAMM EDF – SANI.A.R.P. (unico sviluppo comune a tutti i Clienti)	gg/uomo	A corpo	€ 18.800,00

Descrizione	U.M.	Q.tà	Prezzo IVA esclusa
Installazione, configurazione e test (n.1 giorno per ciascun Cliente presso cui è in esercizio la piattaforma AREAS o OLIAMM)	gg/uomo	11	€ 6.600,00
Servizio di Assistenza telefonica e Manutenzione a decorrere dalla data d'installazione	mesi	12	€ 6.600,00
TOTALE			€ 39.500,00

Tutti i corrispettivi precedentemente indicati non sono comprensivi di I.V.A. e di ogni altra tassa applicabile o dovuta in relazione ai Servizi che rimane comunque a carico del Cliente.

Tutti i prezzi sono concordati e i pagamenti saranno effettuati in Euro.

## 4.2. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

Il Fornitore fatturerà al Cliente i corrispettivi indicati al precedente § 4.1 come segue:

Modulo d'integrazione AREA EDF/OLIAMM EDF – SANI.A.R.P. (unico sviluppo comune a tutti i Clienti)	All'installazione
Servizio di Assistenza telefonica e Manutenzione a decorrere dalla data d'installazione	
Installazione, configurazione e test (n.1 giorno per ciascun Cliente presso cui è in esercizio la piattaforma AREAS o OLIAMM)	Al completamento delle attività previste
Project Management	

Tutti i corrispettivi verranno regolati tramite rimessa diretta a 60 (sessanta) giorni data fattura, facendo riferimento al D.L. del 9 novembre 2012 n.192 modifiche al D.L. del 09 ottobre 2002 n. 231; mediante bonifico bancario con valuta fissa al beneficiario sul conto corrente bancario indicato dal Fornitore.

Il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente comporterà a suo carico l'obbligo di pagare gli interessi moratori.

Napoli, 13 marzo 2017

**Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.**

Un Procuratore

Dario BUTTITTA

